

**Messaggio INPS 1822 del 30 aprile 2020 sul rapporto tra
ammortizzatori sociali e malattia dei dipendenti**

Viene ribadito che, secondo la normativa vigente e in via generale, **“il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”**.

Nello specifico, avendo anche riguardo a circolari emanate dallo stesso Istituto, si sottolinea che:

- **rispetto alla CIG:**

in caso di sospensione del lavoro (cassa a 0 ore):

- a) se la **malattia insorge durante** la sospensione dal lavoro il lavoratore continua ad usufruire dell’integrazione salariale (essendo l’attività lavorativa totalmente sospesa, non esiste tra l’altro l’obbligo del lavoratore di comunicare lo stato di malattia e continua a percepire l’integrazione salariale);
- b) se la **malattia precede l’inizio della sospensione** dell’attività lavorativa si presentano **due casi**:
 - 1) **se la totalità del personale** in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene **ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entra in CIG dalla data di inizio della stessa**;
 - 2) **diversamente**, il lavoratore in malattia **continua a beneficiare dell’indennità di malattia**.

se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una **contrazione dell’attività lavorativa** (cassa a orario ridotto ma non a 0 ore):

- c) **prevale l’indennità economica di malattia**

- **rispetto alla FIS:**

in caso di sospensione del lavoro (cassa a 0 ore):

- a) se la **malattia insorge durante** la sospensione dal lavoro, il lavoratore continua ad usufruire dell’assegno ordinario (la malattia non è indennizzabile e non esiste tra l’altro l’obbligo del lavoratore di comunicare lo stato di malattia);
- b) se la **malattia precede l’inizio della sospensione** dell’attività lavorativa si presentano **due casi**:
 - 1) **se la totalità del personale** in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene **ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia percepisce la FIS dalla data della sua prestazione**;
 - 2) **diversamente**, il lavoratore in malattia **continua a beneficiare dell’indennità di malattia**.

In caso di contrazione dell’attività lavorativa (con conseguente riduzione d’orario ma non a 0 ore):

- c) **l’assegno ordinario non è mai dovuto**